

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA



**Protocollo di intesa
per la promozione della Salute e Sicurezza sul lavoro**

Tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, Inail- Direzione regionale Campania, nella persona del Direttore regionale dott. Daniele Leone, domiciliato per la carica in Via Nuova Poggioreale 60/L

e

Confagricoltura Campania, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E/7, rappresentata dal Presidente pro-tempore dott. Fabrizio Marzano (di seguito "Confagricoltura Campania") di seguito dette anche "le Parti".

PREMESSO CHE

- L'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi preventivi;
- Confagricoltura Campania è l'articolazione territoriale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, la più antica organizzazione agricola professionale del Paese. Coordina le 5 Unioni provinciali dalle quali è costituita e le rappresenta nei confronti

- degli enti e delle Istituzioni regionali;
- l'Unione Europea ha emanato due direttive – Mother Regulation e PAC – per rispondere a un bisogno dei cittadini europei di maggiore sicurezza, qualità dei prodotti agricoli e sostenibilità con l'obiettivo di armonizzare le normative a livello europeo, di aumentare la competitività del settore agricolo a livello internazionale e di sostenerne lo sviluppo economico con sistemi alimentari produttivi resilienti ed eco-sostenibili;
 - il Piano Regionale della Prevenzione 2020–2025, approvato con DGR n. 600/2021, e in particolare il Programma Predefinito PP07, prevede specifiche azioni per la prevenzione in agricoltura, tra cui: l'implementazione di iniziative formative e informative sui rischi da uso di macchine agricole, l'istituzione di tavoli tecnici interistituzionali, la promozione di buone pratiche e strumenti operativi condivisi, il monitoraggio degli infortuni e l'attuazione di campagne di sensibilizzazione nei contesti produttivi agricoli;
 - Il Piano triennale per la prevenzione 2025-2027 approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail con delibera n.7 del 13.05.2025 che individua, tra l'altro, le azioni che le Direzioni regionali e provinciali dell'Istituto sono chiamate a sviluppare autonomamente in partnership con enti istituzionali e con altri soggetti portatori di interessi legittimi
 - il presente Protocollo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti;
 - è di interesse comune la costante informazione verso il mondo del lavoro sulla rilevanza della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per radicare la cultura sui temi della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - è utile fornire anche strumenti per promuovere, in un rapporto sinergico con le istituzioni, azioni ed iniziative volte a diffondere nelle imprese sistemi di prevenzione sempre più efficaci per contrastare il fenomeno degli infortuni e le tecnopatie;
 - il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese;
 - l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;

- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione,

CONSIDERATO CHE

sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;

sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

Il presente Protocollo d'intesa ha l'obiettivo di istituire un quadro di collaborazione tra Inail Campania e Confagricoltura Campania finalizzato alla progettazione e realizzazione congiunta di iniziative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito agricolo.

Art. 2 – Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare nell'elaborazione, promozione e realizzazione di attività informative, formative, di sensibilizzazione e di assistenza tecnica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare riferimento ai rischi tipici del comparto agricolo. La realizzazione di specifici progetti sarà disciplinata attraverso accordi attuativi che definiranno di volta in volta: obiettivi e contenuti operativi; ruoli e responsabilità delle Parti; risorse tecniche, professionali ed economiche da impiegare; modalità di monitoraggio e rendicontazione.

Articolo 3 Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 2, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.

Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.

I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.

Articolo 4 Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 5 dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfacerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.

Art. 5 Linee operative

Le Parti provvederanno alla costituzione di gruppo di lavoro per la definizione degli obiettivi specifici, attività, tempi, modalità, metodi e risorse umane, strumentali all'attuazione del presente Protocollo d'intesa.

Ciascuna delle Parti potrà avvalersi, secondo i rispettivi regolamenti, dell'opera di organismi e società specializzati, di Istituti, Associazioni, esperti e liberi professionisti, per facilitare lo sviluppo di processi collaborativi e la realizzazione delle attività previste, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 6 Oneri economico-finanziari

Le modalità di finanziamento delle singole attività progettuali saranno definite nei relativi accordi attuativi, con eventuale compartecipazione delle Parti. I flussi finanziari saranno tracciabili e documentati nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni Inail in materia di rendicontazione.

Art. 7 Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione; potrà essere rinnovato mediante apposito atto scritto tra le Parti, salvo facoltà di recesso di ciascuna, ai sensi del successivo art. 9.

Art. 8 Modifiche al Protocollo d'intesa

Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi e i termini della collaborazione, le modifiche al presente Protocollo d'intesa dovranno essere previamente concordate tra le Parti e definite con atto scritto.

Art. 9 Recesso

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo d'intesa in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte o le Terze parti di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

Art. 10 Pubblicità

A decorrere dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, previamente concordata ed autorizzata.

Art. 11 Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.

Articolo 12 Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Art. 13 Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli

ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 14 **Tutela della riservatezza**

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

1. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
2. viene acquisita dal ricevente tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;

3. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 15 Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Napoli.

Articolo 16 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 17 – Disposizioni finali

Il presente Protocollo non comporta obblighi finanziari automatici per le Parti e non costituisce contratto o affidamento di servizi. Le attività progettuali verranno attivate esclusivamente con appositi accordi operativi.

Napoli, 25 novembre 2025

Inail Direzione regionale Campania

Il Direttore regionale
dott. Daniele Leone

Confagricoltura Campania

Il Presidente
Dott. Fabrizio Marzano

